

Responsabilit  civilt - causalit  (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01)

Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidit  permanente e sulla liquidazione del danno - Concausa - Configurabilit  - Malattia preesistente - Causalit  materiale - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "coesistenti" - Causalit  giuridica - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Rilevanza - Differenze.

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidit  personale – permanente - In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virt  del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicch  di essa non dovr  tenersi conto nella determinazione del grado di invalidit  permanente e nella liquidazione del danno. Pu  costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalit  giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente"  , di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicch  anche di essa non dovr  tenersi conto nella determinazione del grado di invalidit  permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e pi  gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicch  di essa dovr  tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidit  che va determinato comunque in base alla complessiva invalidit  riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1218](#), [Cod_Civ_art_1223](#), [Cod_Civ_art_1226](#), [Cod_Civ_art_1227](#), [Cod_Civ_art_2043](#), [Cod_Civ_art_2056](#), [Cod_Proc_Civ_art_115](#)